

Allegato

Di seguito alcune indicazioni per le ATS in merito alla gestione delle richieste in tema di studi professionali di psicologia e psicoterapia

1) Requisiti Strutturali Generali

I locali possono avere una destinazione d'uso residenziale o commerciale

I locali devono essere stati dichiarati agibili (certificato comunale o attestazione del professionista abilitato)

L'agibilità presuppone il possesso di tutti i requisiti strutturali e impiantistici, urbanistici, edilizi, in materia di barriere architettoniche, igienico-sanitari e pertanto (in assenza di interventi successivi) ha valore per l'esercizio dell'attività professionale.

2) Requisiti strutturali specifici

Devono essere presenti:

- una sala colloqui/visita di superficie adeguata per l'erogazione della prestazione prevista e tale da garantire il rispetto della privacy anche mediante adeguato isolamento acustico;
- uno spazio/locale per l'attesa se necessario in base alle modalità di ricevimento ed organizzazione del lavoro in ogni caso garantendo rispetto della privacy e dell'accoglienza dei pazienti;
- un servizio igienico accessibile sia per il/la professionista sia per l'utenza. L'accesso al servizio igienico deve essere sempre disimpegnato tramite antibagno e l'antibagno deve essere accessibile dallo spazio di attesa ove presente;
- i locali devono avere idonea aerazione naturale o, in alternativa, idoneo sistema di ricambio dell'aria;
- l'arredo deve essere adeguato all'attività svolta e garantire una facile pulizia;
- Igiene delle mani e igienizzazione delle superfici come da nota Regionale Prot. 55362/22 del 17/05/2022.

3) Comunicazione Inizio attività

L'inizio dell'attività presuppone la comunicazione di cui al punto 2 della DGR 5724/2001 secondo la modulistica prevista dall'ATS di ubicazione dello studio

Nello stesso studio possono operare più psicologi.

In caso di prima apertura dello studio, la comunicazione di inizio attività può essere fatta da un solo professionista, con elenco dei colleghi operanti nello stesso studio. Ogni professionista che si aggiunge successivamente deve fare la comunicazione.

Per l'erogazione delle prestazioni proprie di un'equipe DSA e solo per l'accertamento di diagnosi di DSA la comunicazione viene fatta dal responsabile dell'equipe che indica anche i nomi degli altri professionisti.

(vedi anche nota regionale prot. n. 0023204 del 30/05/2022)

4) Associazione tra professionisti.

Nelle more di ulteriori indicazioni si rimanda in materia alla sentenza del Consiglio di Stato n. 23/2017 (*vedi anche punto 8*).

5) Prestazioni in psicologia rese dal professionista esclusivamente in modalità online e da remoto

Nelle more di altre indicazioni si segnala che la comunicazione va comunque inviata. Potrebbe bastare la comunicazione di inizio attività con la specifica che la stessa è esercitata solamente da remoto. Va comunque indicata la "sede legale"/"domicilio fiscale" che è già prevista per gli aspetti fiscali.

6) Esercizio dell'attività presso l'abitazione, ossia uso promiscuo dell'immobile

Uso promiscuo abitazione/studio solo se i locali dedicati all'attività sono esclusivi (cioè posso anche entrare dalla porta principale dell'abitazione, ma poi dentro devo garantire locali separati): la norma prevede infatti "presso l'abitazione"

7) Regolamento Locale di Igiene Tipo punto 3.14.1 e normativa sulla rimozione delle barriere architettoniche

I requisiti di cui al regolamento Locale d'Igiene Tipo sono ricompresi nell'attestazione di agibilità, così come il rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche.

8) Soggetto obbligato alla presentazione della Comunicazione di Inizio Attività ex art. 2 DGR VII 5724/2001

Premesso che i requisiti sono gli stessi per tutte le professioni sanitarie, rimando a quanto precisato sopra alla voce "comunicazione inizio attività".

Si precisa anche che la vigilanza sulle professioni sanitarie non è solo sui locali (ART 99 del TULLSS).

Si rimanda inoltre alla sentenza del Consiglio di Stato n. 23/2017 circa la complessità organizzativa: *11.3. Anche ai fini del riscontro dell'esistenza del reato previsto (per la mancanza dell'autorizzazione) dal terzo comma dell'art. 193, cit., la giurisprudenza ha fatto riferimento all'elemento organizzativo-strutturale, quale elemento distintivo degli "ambulatori", affermando che gli istituti sanitari disciplinati dall'art. 193 sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l'attività sanitaria (cfr. Cass. pen., II, n. 17923/2014); che, in base all'art. 193, le istituzioni sanitarie private che devono essere autorizzate (ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, ecc.) sono quelle che abbiano un'interna organizzazione di mezzi e di personale, ancorché minima, che però assuma un'individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la propria opera; mentre sono esclusi dall'autorizzazione sanitaria gli studi dei liberi professionisti dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede normalmente per appuntamento (cfr. Cass. pen., III, n. 21806/2007; n. 17434/2005).*

9) Documentazione da allegare alla CIA

La presentazione di una planimetria, anche in fotocopia o in copia non asseverata, permette di avere l'esatta tipologia dei locali, anche ai fini dell'obbligo di vigilanza in capo ad ATS. In alternativa deve essere allegata una descrizione dei locali stessi o una dichiarazione del possesso dei requisiti minimi (dichiarazione del possesso dei requisiti strutturali generali di cui al DPR 14.1.1997 e specifici come sopra indicati).